



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**PRIMO**  
**RAPPORTO SUL CONTRASTO**  
**ALL'ILLEGALITA' AMBIENTALE**





MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



## INDICE

<b>1.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Cenni Storici .....</b>	<b>4</b>
	✓ <b>Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente</b>	<b>4</b>
	✓ <b>Corpo Forestale dello Stato</b>	<b>7</b>
	✓ <b>Capitanerie di Porto – Guardia Costiera</b>	<b>11</b>
	✓ <b>Guardia di Finanza</b>	<b>15</b>
	✓ <b>Polizia di Stato</b>	<b>18</b>
<b>3.</b>	<b>Modus Operandi .....</b>	<b>20</b>
<b>4.</b>	<b>Attività a livello nazionale .....</b>	<b>30</b>
<b>5.</b>	<b>Attività a livello regionale .....</b>	<b>36</b>
<b>6.</b>	<b>Attività per Settori Produttivi.....</b>	<b>56</b>
	✓ <b>Industrie</b>	<b>57</b>
	✓ <b>Depuratori</b>	<b>58</b>
	✓ <b>Siti di smaltimento</b>	<b>59</b>
	✓ <b>Aree protette</b>	<b>61</b>
<b>7.</b>	<b>Principali Operazioni di Polizia Giudiziaria .....</b>	<b>62</b>
	✓ <b>Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente</b>	<b>62</b>
	✓ <b>Corpo Forestale dello Stato</b>	<b>84</b>
	✓ <b>Capitanerie di Porto – Guardia Costiera</b>	<b>96</b>
	✓ <b>Polizia di Stato</b>	<b>102</b>
<b>8.</b>	<b>Campi di applicazione, utilizzo, conservazione, caratteristiche del materiale nucleare e delle altre sorgenti radioattive – Situazione Nazionale.....</b>	<b>106</b>
<b>9.</b>	<b>Gli incendi boschivi, evoluzione del fenomeno e nuovo approccio investigativo .....</b>	<b>120</b>
	<b>Attività di Policy</b>	<b>125</b>
	<b>Conclusioni</b>	<b>129</b>

## INTRODUZIONE



Il “Primo rapporto sul contrasto all’illegalità ambientale” è un’iniziativa voluta dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato a rendere fruibili, anche ai non addetti ai lavori, i dati e le informazioni relative al c.d. “impatto ambientale”<sup>1</sup> che le articolazioni operative, di cui a vario titolo si avvale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Corpo Forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera), nonché delle altre Forze di polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato) hanno acquisito nel corso delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale nel biennio 2008 – 2009.

Detto documento d’analisi operativa, organicamente strutturato per settori di specifico intervento ed interazione si pone quale precipua finalità quello di delineare un quadro delle criticità sistemiche ed endemiche derivanti dall’azione della criminalità ambientale lungo l’intero territorio nazionale, attraverso la quale far evolvere sempre più idonee strategie di contrasto. Ciò, in aderenza agli indirizzi comunitari ed internazionali volti alla realizzazione di programmi e di misure finalizzati al conseguimento ed al mantenimento di un buono stato ecologico dell’ambiente, nonché di quelli prioritariamente fissati a livello nazionale.

In particolare sono stati esaminati e confrontati gli esiti delle attività svolte nel biennio 2008-2009 al fine di trarre elementi idonei ad individuare un andamento dei possibili aspetti di criticità eventualmente emergenti al fine di:

- disporre di elementi d’informazione immediati ed efficaci a formulare una proiezione – a medio termine – delle risorse a disposizione per ottimizzarne l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale;
- predisporre idonee linee di azione mediante una più mirata pianificazione dei servizi.

Il primo elemento che emerge con chiarezza dal confronto dei dati analizzati è che l’espressione più efficace di un sistema di sicurezza è rappresentata dalla interazione di controllo, monitoraggio ed attività informativa.

I dati raccolti sono stati analizzati ed elaborati attraverso molteplici parametri di riferimento:

---

<sup>1</sup> Insieme degli effetti rilevanti, diretti e indiretti, a breve ed a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli e/o cumulativi, positivi e negativi che progetti, pubblici o privati hanno sull’ambiente intero come insieme complesso di sistemi naturali ed umani.

- componente territoriale ripartita su:
  - base nazionale;
  - base regionale;
- tipologia dell’impatto ambientale prodotto dai fenomeni inquinanti;
- componente temporale mediante la comparazione dei dati riferiti a periodi diversi.

E’ stato riservato uno spazio per trattare, ancorché in sintesi, gli aspetti salienti delle problematiche attinenti le materie radioattive che, alla luce delle più recenti politiche adottate dal Paese in direzione di un più frequente utilizzo dell’energia nucleare a scopi civili, assumono rilievo primario e meritano una specifica trattazione.

Infine è stato predisposto un capitolo relativo alle attualità emergenziali nel Paese che fa riferimento a realtà regionali interessate da specifiche situazioni di criticità reale o semplicemente potenziale.



## **CENNI STORICI**

### **COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

---

Nel giugno 1986 in relazione ad una sempre più accentuata sensibilità del Paese alle problematiche ambientali, veniva istituito, con Legge 8 luglio 1986 n. 349, il Ministero dell'Ambiente nel cui ambito veniva costituita una forza di polizia idonea a svolgere "in assetto specialistico" compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale. Nacque così il Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri che, nel 2001, assunse la denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA) mediante l'incremento della consistenza organica e delle articolazioni sul territorio, costituite da unità operative con competenza regionale o interprovinciale alle quali è oggi riservata la denominazione di Nucleo Operativo Ecologico.

La struttura del CCTA, oltre all'organizzazione per il funzionamento del Comando, si compone di un'articolazione territoriale strutturata su tre macro aree – NORD, CENTRO, SUD – che fanno capo a tre diversi comandi di Gruppo rispettivamente situati a Treviso, Roma e Napoli, dai quali dipendono circa trenta articolazioni minori.

A questa componente che segue un criterio territoriale se ne affianca una specialistica centralizzata, con competenza su tutto il territorio nazionale, costituita dal Reparto Operativo, articolato su:

- una Sezione Operativa Centrale con compiti esclusivamente investigativi che opera su indagini complesse, relative ad espressioni di criminalità ambientale di particolare spessore e/o con specifico riferimento al contrasto alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nei settori di gestione delle attività connesse al ciclo dei rifiuti in regime ordinario e/o emergenziale, senza trascurare i possibili risvolti internazionali;
- una Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive, orientata al contrasto di traffici illeciti di materiale radioattivo o di rifiuti radioattivi ed al controllo dell'impiego di radioisotopi e macchine radiogene in campo industriale e sanitario;
- una Sezione Inquinamento Atmosferico, Industrie a Rischio di Incidente Rilevante che ha principalmente il compito di verificare il rispetto normativo delle leggi che disciplinano:

- l'impiego e lo stoccaggio di materie chimiche generalmente adoperate nel ciclo produttivo di stabilimenti industriali e che, per la loro intrinseca classificazione, sono pericolose in determinate quantità o miscele;

- la tutela degli adempimenti afferenti la sicurezza attiva e passiva (security e safety) dei medesimi stabilimenti anche per salvaguardare la salute e l'ambiente all'interno degli stessi correlandosi, di fatto alla tutela dei luoghi di lavoro.

Pilastro normativo di riferimento è la cd "Legge Seveso"<sup>2</sup> (D. Lgs. 334/99 detto "Seveso Bis" coordinato e modificato a sua volta dal D. Lgs 238/05, in relazione alle direttive comunitarie n. 96/82/CEE e 2003/105/CE). Tale impianto normativo ha la triplice valenza di coinvolgere contemporaneamente l'ambiente, la salute e la sicurezza al fine di prevenire e limitare gli incidenti connessi all'impiego di determinate sostanze pericolose e diminuire l'incidenza del rischio tecnologico.

Nell'ambito della normativa ambientale di competenza, la Sezione interviene anche organicamente nei settori delle:

- **ARMI CHIMICHE** con la L. 496/95 (ratifica ed esecuzione della convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione) che regola la produzione, l'utilizzo ed il commercio di alcune sostanze e preparati chimici e stabilisce le regole per l'importazione e l'esportazione.<sup>3</sup>

- **GAS TOSSICI** con il Regio Decreto 09 gennaio 1927, nr. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) con il monitoraggio dell'impiego inteso come utilizzo, custodia, conservazione e trasporto dei gas tossici<sup>4</sup> il cui uso trova ampia diffusione nei settori più disparati<sup>5</sup>.

- **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** con il Decreto Legislativo 81/2008, (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che sovente rappresenta norma di chiusura che fornisce incisività ai controlli.

- **INQUINAMENTO ATMOSFERICO** con la Legge 549/93 (misure dell'Ozono Stratosferico e dell'Ambiente, in attuazione del Regolamento CE 2093/2000) che regola l'introduzione, la produzione, il commercio e l'impiego di prodotti che contengono sostanze nocive per la stratosfera al fine di limitare l'assottigliamento della fascia stratosferica.

---

<sup>2</sup> Conseguente al disastro avvenuto nel 1976 negli stabilimenti della ICMESA S.p.A. di Seveso (MI).

<sup>3</sup> Alla luce del dato oggettivo che il settore chimico in Italia vive di import/export (trasporto su gomma e ferro) e non di produzione  
<sup>4</sup> sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore

<sup>5</sup> Ad esempio: disinfestazione di beni culturali, materiale ligneo, granai, sterilizzazione del terreno e di derrate alimentari; negli impianti frigoriferi come gas refrigerante; nell'industria della galvanotecnica; nel settore dell'industria farmaceutica, nel settore alimentare ed enologico e come additivi odorizzanti per il gas metano).

Vi è, infine, la Sezione Analisi preposta all'attività di analisi con compiti di raccolta delle informazioni, gestione di flussi informativi, monitoraggio e valutazioni previsionali sulla sicurezza dell'ambiente, indispensabili per ottimizzare l'impiego delle risorse, pianificare e coordinare l'attività di controllo, definire le linee strategiche su cui far evolvere l'attività di contrasto all'illegalità ambientale.

Il CCTA, composto da personale specializzato in legislazione ambientale che espleta funzioni di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica nello specifico settore, è alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2006 (Decreto Pisanu) concernente il *“riassetto dei comparti di specialità delle forze di Polizia”*, definisce il CCTA *“organismo qualificato per l'attuazione di attività di rilevanza strategica nel settore del controllo della sicurezza ambientale”*.

La strategia operativa del Reparto si sviluppa essenzialmente attraverso il contrasto alla illegalità ambientale e la lotta alle organizzazioni criminali che sfruttano il vincolo associativo per commettere reati di natura ambientale, in stretta collaborazione con i reparti dell'Organizzazione Territoriale e Speciale dell'Arma dei Carabinieri. Attesa la natura prettamente operativa per la quale è stato creato, il Reparto non ha attribuzioni di natura tecnica e per la quale si avvale della collaborazione degli organismi pubblici a ciò preposti, in particolare del sistema agenziale ISPRA, del Servizio sanitario nazionale e del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche dell'Arma.

La collocazione istituzionale, l'assetto ordinativo e le peculiari competenze fanno quindi del CCTA uno strumento qualificato ad alta specializzazione attraverso il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può verificare l'attuazione delle politiche ambientali pianificate, predisporre correttivi e aggiustamenti ed intervenire con azione di Polizia Giudiziaria incisiva e mirata laddove i reati commessi lo richiedano.





## CENNI STORICI

### CORPO FORESTALE DELLO STATO

---

Il Corpo Forestale dello Stato viene fondato il 15 ottobre dell'anno 1822. A tale data si fa infatti risalire la nascita del Corpo, quando Carlo Felice di Savoia stabilì con le “*Regie patenti*”, la costituzione dell'Amministrazione forestale per la custodia e la vigilanza dei boschi.

Successivamente, con le “*Regie patenti*” del 1833, Carlo Alberto individua una struttura organizzativa più articolata e capillare e ne definisce meglio i compiti ed i rapporti gerarchici.

La legge n. 4192 del 5 luglio 1860 istituisce il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che rappresenta la prima legge unitaria riguardante l'Amministrazione forestale cui viene attribuito il compito, fra gli altri, di applicare specifiche regole per il miglioramento del territorio nazionale, per il governo dei boschi e delle foreste, per la difesa del suolo e delle pendici e per i compiti di polizia rurale e forestale.

Nel 1877 viene istituito il primo vincolo “forestale” con la legge n. 3917 del 20 giugno che individua, per la prima volta, indirizzi unitari in campo forestale ed apposite prescrizioni le cui applicazioni sono affidate agli Agenti forestali con qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza”.

La legge “Luzzatti” del 2 giugno 1910, precisa ulteriormente l'articolazione dell'Amministrazione forestale suddividendola in una Direzione generale delle foreste, dipendente sempre dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio; in un Consiglio superiore delle acque e delle foreste e nel Corpo Reale delle Foreste. La medesima legge istituisce l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato.

Il 30 dicembre 1923 viene emanato il R.D. n. 3267, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” (“Legge Serpieri”) che a tutt'oggi rappresenta il principale strumento normativo di tutela idrogeologica del territorio rurale e montano.

Durante il ventennio il Corpo Reale delle Foreste, viene trasformato in Milizia Nazionale Forestale (M.N.F.) con inquadramento militare. Gli organici subiscono un significativo incremento ed i compiti vengono aumentati.



Il 12 marzo del 1948, con il D. Lgs. n. 804, viene ripristinato il Corpo Forestale dello Stato ed istituiti la Direzione Generale delle Foreste, gli Ispettorati regionali, provinciali, distrettuali ed i Comandi Stazione. Il personale del Corpo Forestale dello Stato viene costituito da personale tecnico con funzioni di polizia (ufficiali, sottufficiali e guardie) e da personale di supporto senza funzioni di polizia.

La Legge 121/81, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, sancisce l’inserimento definitivo del Corpo tra le cinque Forze di Polizia dello Stato.

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (nuovo Codice di procedura penale), conferma il personale del Corpo fra gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Nel 1991 con l’emanazione della legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre, è altresì attribuita al Corpo Forestale la sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette di importanza nazionale ed internazionale.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 in tema di protezione civile, attribuisce ulteriori compiti all’Amministrazione Forestale, annoverata fra le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile.

Nel 2000 viene emanata la Legge n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, che affida al Corpo specifiche competenze nella lotta al devastante fenomeno.

La legge oltre ad introdurre divieti, prescrizioni e sanzioni ed obbligare i Comuni a censire tramite apposito catasto i soprassuoli già percorsi dal fuoco avvalendosi dei rilievi del Corpo forestale dello Stato, modifica il codice penale ed introduce il reato di incendio boschivo (art. 423 bis C.P.).

Le disposizioni legislative del 2001 pongono infine le basi per la riforma, strutturale e normativa dell’Amministrazione. Processo che si concretizza attraverso la nuova legge di riordino del Corpo, “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”, Legge 6 febbraio 2004 n. 36 che ribadisce i compiti di polizia ambientale e forestale, nonché quelli di polizia giudiziaria, di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile.

La scelta di campo viene ribadita e confermata sia dal cosiddetto codice ambientale, D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, sia in particolare dal Decreto del Ministro dell’Interno del 28.04.2006 concernente il “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia”.

Il Decreto attribuisce infatti al Corpo Forestale ampie competenze nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, nella tutela delle acque e del suolo dall’inquinamento, nel ciclo dei rifiuti e nella tutela paesaggistica soprattutto nelle aree di diretto interesse agro-forestale, nella difesa delle foreste e delle biodiversità delle specie animali e vegetali in attuazione di normative nazionali ed internazionali, nella sorveglianza

delle aree naturali protette, nella sicurezza agro-alimentare, nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi e nel monitoraggio e controllo del territorio.

Sempre lo stesso Decreto 28/04/2006 attribuisce al Corpo forestale dello Stato anche la competenza sulla tutela degli animali dai maltrattamenti.

In via generale le competenze istituzionali del Corpo forestale abbracciano sostanzialmente due grandi comparti:

- il primo è afferente la sua missione istituzionale primaria e sostanziale di forza di polizia specializzata in materia ambientale nella sua accezione più ampia;
- il secondo è relativo alle missioni concorsuali espletate unitamente alle altre forze di polizia nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla operatività del Servizio nazionale di protezione civile.

A livello internazionale, il Corpo forestale dello Stato assicura il suo impegno in importanti contesti della lotta al crimine ambientale, quali il gruppo di lavoro “Inquinamento” e “Fauna e Flora” dell'INTERPOL, ove il Corpo ha propri rappresentanti.

Le competenze istituzionali complessive del Corpo trovano la loro sintesi unificatrice nella tutela della vita e della salute dei cittadini e nella difesa del patrimonio naturale, nelle sue componenti abiotiche e biotiche, fauna e flora comprese.

## LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTUALE

Il Corpo forestale dello Stato opera con un'organizzazione articolata come di seguito.

- Un Ispettorato Generale con 6 Servizi, 15 Divisioni, 1 Ufficio studi e legislazione, 1 Ufficio relazioni sindacali, 1 Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati e Telecomunicazioni, 1 Ufficio per la Biodiversità;
- Una Centrale operativa nazionale presso l'Ispettorato Generale e 15 Centrali operative regionali per la gestione del numero di emergenza ambientale 1515;
- 15 Comandi Regionali;
- 83 Comandi Provinciali (con 76 Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale - NIPAF);
- 17 Coordinamenti distrettuali;
- 1.061 Comandi di Stazione;
- 19 Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente;
- 23 Nuclei operativi CITES;

- 28 Uffici Territoriali per la Biodiversità da cui dipendono 57 Comandi Stazione e posti fissi;
- 16 Centri Operativi Antincendio;
- 14 Nuclei Operativi Speciali;
- Scuola del Corpo Forestale dello Stato di Cittaducale;
- Centro Operativo Aeromobili (COA) e 6 basi periferiche di elicotteri;
- Nucleo Investigativo Centrale di polizia Ambientale e Forestale (NICAF);
- Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (NIAB);
- Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF);
- Nucleo Operativo Antibraconaggio (NOA);
- Nucleo Investigativo Reati in Danno degli Animali (NIRDA);
- Servizio cinofilo;
- Servizio ippomontato;
- Servizio Meteomont;
- Soccorso Alpino Forestale;
- Servizio Navale.

Il Corpo Forestale alla data del 31 dicembre 2009, presenta una forza effettiva complessiva di 8.332 unità.

L'organizzazione territoriale, soprattutto nelle sue componenti più direttamente operative, dai Comandi Provinciali ai Comandi Stazione, integra quel sistema complesso di presidio, conoscenza e attività, con cui si concretizza il controllo del territorio da parte del Corpo forestale dello Stato.





## CENNI STORICI

### CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

---

Il Corpo delle Capitanerie di Porto, istituito con Regio decreto del 20 luglio 1865, n. 2438, è un Corpo della Marina Militare ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modifiche ed integrazioni, ed è funzionalmente dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i compiti attribuiti a tale Dicastero in materia di navigazione e trasporto marittimo, vigilanza nei porti, demanio marittimo e sicurezza della navigazione.

Il Corpo, inoltre, esercita funzioni nelle materie di competenza dei seguenti Dicasteri:

- ***Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare***, per la tutela e difesa dell’ecosistema marino e costiero, la vigilanza sulle riserve marine e aree marine protette, il controllo sulla filiera e sul traffico transfrontaliero dei rifiuti via mare;
- ***Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali***, per quanto attiene la pesca marittima e l’acquicoltura (competenze già del Ministero della Marina Mercantile);
- ***Ministero dell’Interno*** per il concorso al controllo dei flussi migratori clandestini;
- ***Ministero dei Beni e le Attività Culturali***, per quanto attiene la tutela della aree marine di interesse archeologico;
- ***Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali***, per quanto attiene alla gestione del collocamento del personale della gente di mare;
- ***Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile***, per la gestione delle emergenze di protezione civile lungo le coste e in mare.

Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera colloca la materia ambientale al centro dell’ordinario spiegarsi dei compiti istituzionali, attraverso la valorizzazione delle proprie capacità specialistiche divenute nel tempo, per volontà del legislatore, sempre più rilevanti a tal punto da veder ad esso riconosciuto un ruolo di centralità tra le Amministrazioni dello Stato cui sono riconnesse analoghe competenze in tal ambito.

Ciò, in ragione della sistematicità e continuità dell’azione di prevenzione e controllo esercitata dalla relativa articolazione periferica dislocata, in maniera quasi capillare lungo i circa ottomila chilometri di costa italiane, con il fondamentale supporto del proprio articolato dispositivo operativo aereonavale, subacqueo e terrestre, caratterizzato da un sempre più crescente grado di spiccata professionalizzazione.

Tali delicate attribuzioni risultano, da ultimo, ulteriormente consolidatesi alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare dagli articoli 135 e 195, che individuano primarie competenze di natura specialistica del Corpo nella gestione, rispettivamente, dell’attività di prevenzione ed accertamento dei reati ed illeciti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e nella repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.

Esse vanno ad aggiungersi, ampliandone di fatto la relativa portata, alle già previste precipe competenze funzionali in materia derivanti dalla legge sulla difesa del mare 31 dicembre 1982, n. 979<sup>6</sup>, nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree marine protette e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (attuazione della Direttiva 2000/59/CE), che assegna al Corpo poteri ispettivi e polizia in materia di raccolta dei rifiuti delle navi e dei residui del carico, allo scopo di prevenirne l’immissione in mare.

In tale contesto si colloca altresì l’altrettanto articolato e complesso ventaglio di riconnesse funzioni attribuite alla sua componente di specialità in materia ambientale costituita dal N.S.I. – Nucleo Speciale Ispettivo - e dal R.A.M. (Reparto Ambientale Marino del Corpo) posto, quest’ultimo, alle dirette dipendenze del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per conseguire un più rapido ed efficace supporto per lo svolgimento di compiti istituzionali nello specifico settore<sup>7</sup>.

Ulteriori qualificanti e specifiche competenze nel campo della tutela ambientale a favore del Corpo derivano altresì, tra gli altri:

- dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che all’art. 8 prevede che il Ministero stesso si avvalga, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione di attività svolte a danno dell’ambiente marino, nell’accezione più ampia del termine, del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- dalla legge 16 luglio 1998, n. 239, che all’articolo 7 dispone che *“Per la sorveglianza nelle aree marine protette(..), e per l’attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 Dicembre 1982, n. 979, le locali Capitanerie di Porto operano sulla base di direttive*

---

<sup>6</sup> Detto provvedimento normativo all’art. 23, riconosce al Corpo delle Capitanerie di Porto, e per esso al Comandante del Porto, la particolare funzione di direzione dell’attività di vigilanza e controllo sugli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell’ambiente marino e l’accertamento delle infrazioni alle norme relative. Attribuzione, quest’ultima, ribadita di recente dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

<sup>7</sup> Con l’entrata in vigore del Decreto Direttoriale 24 aprile 2008”, Recante “Adempimenti derivanti dall’attuazione della legge n. 979/1982, attuazione della Convenzione internazionale Marpol 73/78 e delle altre convenzioni IMO per la tutela dell’ambiente marino. Delega al capo del Reparto Ambientale Marino della presidenza dell’unità di crisi di cui all’art. 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220. (G.U. n. 181 del 4.08.2008), il RAM ha altresì assunto ulteriori e sempre più impegnativi compiti, a carattere ispettivo, direttivo ed operativi nel campo della sicurezza ambientale in mare, con particolare riferimento al rischio di incidenti marini e prevenzione e lotta agli inquinamenti marini, che ne hanno rafforzato il già consolidato e nevralgico ruolo di componente specialistica di settore.

*vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'Ambiente che può avvalersi delle stesse Capitanerie di Porto sulla base di specifiche convenzioni”;*

– dal decreto 16 maggio 2001, n. 293 - Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze - che nei porti industriali e petroliferi non sedi di Autorità Portuale affida all'Autorità Marittima il coordinamento della redazione del “Rapporto integrato di sicurezza portuale” (art. 4) e la predisposizione del “Piano di emergenza portuale” (art.6).

Alla luce di tale quadro normativo, da integrarsi con le specifiche disposizioni già contenute nell'ambito del codice della navigazione in materia di repressione degli illeciti demaniali marittimi e di quelle riconosciute in materia di tutela e vigilanza sull'intera filiera alieutica<sup>8</sup> e del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso<sup>9</sup>, i compiti del Corpo nel campo della tutela ambientale possono, in sintesi ricondursi alle seguenti linee di operatività:

- vigilanza sulle aree marine protette, sulle aree di reperimento e/o di prossima istituzione, nonché su ogni altra area costiera di particolare sensibilità ambientale (aree della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE, SIC, ZPS, ecc.);
- vigilanza sul mare territoriale e su altre zone di mare poste sotto la giurisdizione dello Stato soggacenti a particolari vincoli di tutela ambientale (Zone di Protezione Ecologiche, P.S.S.A ecc.);
- monitoraggio della filiera dei rifiuti in ambito terrestre, marino e portuale;
- monitoraggio sulle immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera da parte di navi;
- salvaguardia delle specie faunistiche marine sottoposte a particolare protezione a livello nazionale, comunitario ed internazionale, nonché in attuazione di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità;
- attività di monitoraggio e protezione dell'ambiente marino derivante dall'applicazione della Convenzione internazionale Marpol 73/78, dalle altre convenzioni IMO e dalla normativa comunitaria di settore in materia di tutela dell'ambiente marino in genere, nonché dalla Convenzione di Barcellona e da ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo;
- lotta e prevenzione all'inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze tossiche e nocive e promozione della sicurezza ambientale in mare nonché in ambito portuale

---

<sup>8</sup> In particolare vds. Legge 963/65 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>9</sup> Decreto Interministeriale - Trasporti e Ambiente - del 12 luglio 1989 ed analoghe specifiche disposizioni contenute nella recente legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante “Ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo”, con Allegato, sottoscritta a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento interno.

(*Security*), con riferimento al rischio di incidenti anche causati da atti di terrorismo (legge 28 dicembre 1989, n. 422<sup>10</sup>);

- attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino che si verificano nelle acque territoriali e nell'alto mare e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani operativi locali e nazionali di pronto intervento e degli accordi di cooperazione internazionale vigenti (es. RA.MO.GE, ecc);
- verifica sugli scarichi in mare sia provenienti da terra, che da navi, aeromobili e piattaforme site nel mare territoriale e/o sulla piattaforma continentale;
- monitoraggio, controllo e repressione sulle modalità di gestione e smaltimento degli olii, batterie, filtri esausti in ambito portuale, al fine di verificare l'effettivo servizio di smaltimento, nonché di promuovere ogni azione compulsiva nei confronti dei Consorzi di filiera obbligatori istituiti *ex lege*, responsabili delle relative attività di recupero;
- monitoraggio della fascia costiera demaniale marittima al fine di prevenire, e reprimere qualsivoglia forma di abusivismo ed alterazione, compromissione ed illecito sfruttamento delle componenti ambientali anche in vista dell'attivazione delle prescritte azioni reintegrative e risarcitorie da parte dello Stato.



---

<sup>10</sup> A tal riguardo, si evidenzia, *de iure condendo* che nuovi e più impegnativi compiti sono previsti per il Corpo nel testo dell'ormai prossima all'emanazione legge di ratifica della Convenzione sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima" e del "Protocollo sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale" (S.U.A. Suppression of Unlawful Acts Convention and relate Protocollo).



## CENNI STORICI

### GUARDIA DI FINANZA

---

La particolare competenza della Guardia di Finanza è affermata in primo luogo dalla Legge 31 marzo 2000, n. 78, sul riordino delle Forze di Polizia e dai successivi decreti di attuazione, che le attribuiscono il compito di perseguire le violazioni che ledono il corretto funzionamento del mercato.

In particolare, il Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, ha dato formale legittimazione alle attività del Corpo a tutela dell'ambiente, con l'attribuzione di compiti di *“prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio dello Stato”*.

In precedenza, la Legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *“Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza”*, aveva conferito al Corpo, in base all'art. 1, poteri di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nonché di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed all'esercizio degli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalle norme richiesto il suo intervento.

Con la Legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, viene previsto che per la vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministero possa avvalersi, tra l'altro, anche dei Reparti della Guardia di Finanza, previa intesa col Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Lo stesso Testo unico dell'ambiente, emanato con Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 312 afferma peraltro, in tema di indagini per l'accertamento del danno ambientale, la concorrente competenza della Guardia di Finanza.

Da ultimo, il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006, avente ad oggetto il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia, pur confermando la competenza più generale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato in relazione agli illeciti in materia ambientale, prevede che *“la Guardia di Finanza continuerà nell'azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche”*.

Con il riconoscimento del concetto giuridico di danno ambientale, introdotto nel nostro ordinamento con la citata Legge 349 del 1986, si è stabilito inoltre che qualunque violazione



di legge che arrechi un danno all'ambiente obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

Su tali basi normative viene esaltato il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria, individuando nei vari settori di intervento la tutela del demanio e del patrimonio dello Stato.

La Guardia di Finanza non dispone di strutture operative specificamente dedicate al contrasto agli illeciti in materia ambientale. Nondimeno, il comparto aeronavale del Corpo dedica una parte significativa delle proprie risorse a tale particolare settore.

Per effetto di una recente manovra di riassetto ordinativo, il comparto aeronavale fa capo a due distinte catene di comando e controllo:

– quella **alturiera**, strutturata in un **Comando Operativo Aeronavale** alla sede di **Pomezia (RM)**, un **Gruppo di Esplorazione Aeromarittima** e **cinque Gruppi Aeronavali**, rispettivamente alle sedi di La Spezia, Cagliari, Trapani, Messina e Taranto, il cui teatro operativo è costituito dall'**intero bacino mediterraneo**, grazie alla dotazione di mezzi aeronavali in grado di operare a grande distanza dalla costa.

Esso svolge pertanto un'efficace azione di controllo avanzato per la sorveglianza delle frontiere marittime comunitarie. In particolare esso svolge, in via prioritaria, i seguenti compiti:

- attività di prevenzione da realizzarsi mediante la vigilanza sulle direttrici di passaggio dai mari aperti ai bacini interni e le proiezioni in profondità nelle aree marittime esterne;
- attività di polizia economico – finanziaria in acque internazionali, con particolare riguardo alla repressione del contrabbando;
- contrasto ai traffici illeciti in acque internazionali, con preminente riferimento all'immigrazione clandestina, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, al traffico di armi e di rifiuti tossico-nocivi;
- copertura e supporto aeronavale alle operazioni dei Nuclei di Polizia Tributaria, del dispositivo costiero e dei Reparti territoriali.

– quella **regionale**, realizzata attraverso i **Reparti Operativi Aeronavali**, che sono distribuiti sull'intera fascia costiera nazionale ed operano mediante le dipendenti articolazioni delle Stazioni Navali, Sezioni Operative Navali e Sezioni Aeree, con mezzi diversi per raggio d'azione e dotazioni elettroniche rispetto all'alturiero.

In tale ottica, i Reparti aeronavali regionali:

- svolgono anche compiti di polizia ambientale e di tutela del patrimonio storico ed archeologico del Paese;

- costituiscono, per la Guardia di Finanza, le unità individuate ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero quei servizi tecnici dello Stato dei quali il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge di istituzione del menzionato Dicastero.

L'attuazione dell'assetto sopra descritto ha, da un lato, potenziato il dispositivo alturiero in una proiezione di rafforzamento dell'azione di contrasto ai traffici illeciti via mare e, dall'altro, attribuito specifiche competenze alla componente costiera nel settore della polizia economico finanziaria.

Se è vero che il dispositivo costiero risulta essere, nell'ambito delle strutture specialistiche del Corpo, quella più direttamente investita delle attività a tutela dell'ambiente, è opportuno evidenziare come anche presso la componente aeronavale alturiera si annoverino strutture dotate di mezzi tecnici e delle professionalità necessarie alla conduzione di indagini nel settore della tutela dell'ambiente, soprattutto attraverso lo strumento del telerilevamento aereo.

In tal senso, sono state condotte numerose esperienze operative, con la collaborazione dei più importanti enti di ricerca ed esponenti della comunità scientifica, che in alcuni casi hanno portato alla scoperta di situazioni di interesse per lo sviluppo di specifiche indagini.

Le attività di telerilevamento vengono svolte con il sensore "Daedalus AA 3500", imbarcato a bordo dell'aereo P 166 DL3, che consente di ottenere una scansione in ultravioletto e infrarosso termico della fascia esplorata.

Naturalmente il livello di dettaglio della fascia esplorata è funzione della quota di volo: quanto più essa è bassa, più alto risulta il livello di dettaglio, anche se a discapito della larghezza della fascia esplorata. Indicativamente, ad una quota di volo di 1000 metri, il sensore consente di esplorare una fascia della larghezza di circa 2 chilometri.

Oggi l'utilizzo del sistema è espressamente previsto nell'ambito di protocolli di intesa stipulati con Regioni quali l'Abruzzo ed il Molise e viene diretto all'identificazione di siti inquinati, discariche abusive ed altre similari attività incidenti sul contesto ambientale.

In tale prospettiva assume un valore insostituibile la sinergia con i Reparti territoriali del Corpo, allo scopo di valorizzare e contestualizzare il lavoro svolto dai Reparti aeronavali, conferendo alla constatazione delle singole violazioni una connotazione più ampia e foriera di ulteriori sviluppi operativi in altri settori di interesse istituzionale.



## CENNI STORICI

### POLIZIA DI STATO

---

La normativa vigente attribuisce alla Polizia di Stato una competenza concorrente nel settore della criminalità ambientale, rispetto a quelle specificatamente riconosciute ad altre Forze di Polizia.

In particolare, il Servizio Centrale Operativo (SCO) svolge un'attività di impulso verso gli organismi investigativi territoriali sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nel settore dei rifiuti, finalizzato ad un mirato monitoraggio nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. L'intervento ha lo scopo di acquisire un patrimonio informativo adeguato, prodromico all'esperimento di più mirate strategie di contrasto in aree e settori ritenuti "sensibili".

Peraltro, nelle Squadre Mobili distrettuali sono presenti unità specializzate per il contrasto al crimine ambientale connesso al ciclo dei rifiuti, istituite nell'aprile del 2001 con decreto del Capo della Polizia.

Tra le altre cose, proprio per l'attualità di tale problematica, nel tempo sono stati organizzati dal Servizio Centrale Operativo specifici corsi di formazione professionale per gli investigatori delle Squadre Mobili, al fine di rinnovare la conoscenza tecnica degli operatori per aggredire i diversi aspetti delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti.

E' stata anche formalizzata la procedura per la segnalazione dei "crimini ambientali" ed il loro censimento nell'ambito della cooperazione internazionale di Polizia. Questa è alimentata attraverso appositi "Eco-messaggi", che permettono un'analisi approfondita del fenomeno criminale a livello mondiale. L'iniziativa è gestita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, il quale provvede ad inoltrare al Segretariato Generale Interpol di Lione tutte le segnalazioni che, sulla materia, saranno riversate dalle diverse Forze di Polizia. La Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo – è stata individuata, per la Polizia di Stato, come il punto di contatto nazionale.

Le metodologie investigative di contrasto adottate nell'esperienza investigativa della Polizia di Stato coincidono con quelle applicate in tema di lotta alla criminalità organizzata, quando le indagini riguardano le attività illecite tipiche delle cosche (estorsioni, reati contro la

pubblica amministrazione, scambio elettorale politico mafioso, etc.) evidenziano il concomitante interesse dell' "impresa" mafiosa, dinamica e flessibile, nell'infiltrazione nella gestione degli appalti attraverso il controllo delle scelte delle pubbliche amministrazioni, nell'inserimento nel ciclo del cemento, nella costruzione di termovalorizzatori e verso il settore delle energie alternative. Frequente risulta, ad oggi, il ricorso ad atti intimidatori di diversa tipologia<sup>11</sup>, commessi in pregiudizio di ditte aggiudicatrici degli appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.



<sup>11</sup> Lettere minatorie, minacce di morte a mezzo telefono, colpi d'arma da fuoco verso i locali delle ditte o gli autocompattatori, incendio di cassonetti (talvolta, però, riconducibili ad atti di vandalismo), rinvenimento di cartucce con "allegato" l'invito rivolto all'imprenditore di "cercarsi un amico", danneggiamento a mezzo incendio o manomissione dei mezzi pesanti strumentali per l'attività di raccolta.